



CITTA' DI LEGNAGO

Assessorato Cultura

REGOLAMENTO COMUNALE

“COMITATO PER I GEMELLAGGI”



Istruzione e cultura

Gemellaggio tra città

Cittadinanza europea attiva

REGOLAMENTO COMUNALE COMITATO PER I GEMELLAGGI

Articolo 1

E' istituito nel Comune di LEGNAGO il **COMITATO PER I GEMELLAGGI** con il compito di:

- a) programmare, organizzare e coordinare iniziative legate alla promozione di gemellaggi con realtà italiane o straniere;
- b) sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio, anche attraverso il coinvolgimento del mondo del volontariato, della scuola, del lavoro e dell'impresa;
- c) curare i rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali, quali . l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e il Consiglio d'Europa.

Il Comitato opera nel rispetto degli indirizzi e delle direttive forniti dal Consiglio comunale per valorizzare il significato del gemellaggio come condivisione dell'ideale di un'Europa unita

Articolo 2

Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto da dieci membri e precisamente:

- dal Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- da un membro scelto fra i soggetti indicati dalle realtà culturali;
- da un membro scelto fra i soggetti indicati dalle realtà sportive;
- da un membro scelto fra i soggetti indicati dalle associazioni di volontariato;
- da un membro scelto fra i soggetti indicati dalle associazioni musicali;
- da un membro scelto fra i soggetti indicati dai competenti organi delle scuole di Legnago;
- da un membro scelto tra i soggetti designati dalle associazioni più rappresentative delle categorie economiche locali;
- da un rappresentante della Pro Loco;
- da un rappresentante della maggioranza consiliare, un rappresentante della minoranza consiliare.

I componenti rimangono in carica fino a quando decade l'Amministrazione comunale e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

L'incarico è gratuito.

Articolo 3

Nel corso della prima riunione, il Comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza dei votanti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale individuato dal competente dirigente di Settore.

Articolo 4

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno devono essere recapitati ai componenti, nelle forme ritenute più idonee dal Presidente, almeno tre giorni liberi prima della seduta.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e le votazioni finali.

Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni, con compiti solo consultivi, altri soggetti qualora la specificità della tematica richieda il contributo di operatori o esperti del settore.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in orari da concordare con il dirigente competente onde conciliare l'attività del Comitato con le esigenze dell'organizzazione degli uffici e con l'orario di servizio dei dipendenti.

Articolo 5

La decadenza dalla nomina a membro del Comitato si verifica:

- a) in caso di dimissioni;
- b) su richiesta motivata dell'associazione di appartenenza;
- c) per tre assenze ingiustificate consecutive;
- d) su richiesta motivata degli altri membri.

Articolo 6

Il Presidente rappresenta il Comitato nelle relazioni esterne.

Provvede, inoltre :

- 1) a convocare e presiedere le riunioni del Comitato;
- 2) a vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte;

3) a firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato.

E' il referente diretto dell'Amministrazione per l'attuazione degli indirizzi e dei progetti legati alla promozione della cultura del confronto e dello scambio con realtà di altri Paesi.

Articolo 7

Per sostenere le iniziative programmate, il Comitato ricerca fondi tramite sponsorizzazioni o altre forme di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.

L'Amministrazione comunale può prevedere nel proprio bilancio risorse da destinare al finanziamento delle iniziative del Comitato.

Articolo 8

Ogni Gemellaggio non ha durata temporale, ma deve essere confermato con deliberazione della Giunta Comunale ogni 20 anni, al fine di confermare la continuità dei rapporti e dei presupposti che lo hanno motivato.